

DELIBERA N. 642/12/CONS

AVVIO DI UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E TECNICHE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2013 RELATIVA AI SERVIZI *BITSTREAM* SU RETE IN RAME (MERCATO 5)

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 20 dicembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" nel testo consolidato ed aggiornato con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, recante "Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141, e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153, del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTO il nuovo “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, approvato con delibera n. 223/12/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modificazioni;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS, recante “Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS, recante “Identificazione ed analisi dei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - supplemento ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 71/09/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 12)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010, supplemento ordinario n. 4;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, recante “Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - supplemento ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS, recante “Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l’individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS, recante “Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010 - supplemento ordinario n. 277;

VISTA la delibera n. 105/10/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2011 - supplemento ordinario n. 3;

VISTA la delibera n. 29/11/CIR, recante “Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2011;

VISTA la delibera n. 90/11/CIR, recante “Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2011 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 29 luglio 2011;

VISTA la delibera n. 158/11/CIR, recante “Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2011 relativa ai servizi *bitstream* (Mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 19 gennaio 2012;

VISTA la delibera n. 1/12/CONS, recante “Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2012;

VISTA la delibera n. 37/12/CIR, recante “Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 16 maggio 2012;

VISTA la delibera n. 390/12/CONS, recante “Avvio del procedimento di identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 del 12 settembre 2012;

VISTA la delibera n. 94/12/CIR, recante “Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi *bitstream* (Mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 16 ottobre 2012;

VISTA la delibera n. 95/12/CIR, recante “Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi *bitstream* NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori (mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 10 ottobre 2012;

VISTA l’Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l’anno 2012 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 19 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della delibera n. 94/12/CIR;

VISTA l’Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l’anno 2013 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 31 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la nota, del 31 ottobre 2012, con la quale Telecom Italia ha comunicato la pubblicazione dell’offerta di riferimento per l’anno 2013 per i servizi *bitstream* su rete in rame in ottemperanza con quanto disposto dalla delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la delibera n. 476/12/CONS, recante “Misure transitorie in merito alle condizioni economiche per l’anno 2013 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete in rame”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 24 ottobre 2012;

VISTA la delibera n. 643/12/CONS, recante “Modifiche alla delibera n. 578/10/CONS in relazione ai canoni *Wholesale Line Rental* (WLR) per servizi POTS e ISDN per l’anno 2012”;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea relativa al caso IT/2012/1384: *dettagli in merito all’obbligo di controllo dei prezzi sul mercato al dettaglio per l’accesso alla rete telefonica pubblica fissa da parte dei clienti residenziali e dei clienti non residenziali - osservazioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE*;

VISTE le istanze, formulate da alcuni operatori, di adozione di misure urgenti ai sensi dell’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 259/2003, circa la definizione delle condizioni

economiche del canone d'accesso *bitstream naked* sulla base di un principio di orientamento al costo;

CONSIDERATO che l'Autorità nella delibera n. 643/12/CONS, inerente il WLR 2012, aveva rilevato, con riferimento al *bitstream naked*, che il relativo andamento di mercato (dal 1Q2010 al 2Q2012) non evidenziava nel suo complesso, a differenza del WLR, elementi tali da giustificare un intervento correttivo per il 2012. Si evidenziava, tuttavia, l'opportunità da parte dell'Autorità di verificare i riflessi sulla complessiva struttura dei prezzi dei vari servizi *wholesale*, al fine di continuare a garantire il rispetto della c.d. *ladder of investment*;

CONSIDERATO che nelle proprie valutazioni conclusive in merito alla notifica dello schema di delibera inerente la revisione al costo del canone di accesso WLR 2012, poi approvato con delibera n. 643/12/CONS, la Commissione Europea (che ha esaminato la notifica e le informazioni supplementari fornite dall'Autorità formulando, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro, le proprie osservazioni sul citato schema di provvedimento) ha *condiviso la conclusione dell'Autorità secondo cui l'obbligo dell'orientamento al costo permette di affrontare al meglio i problemi concorrenziali individuati sul pertinente mercato rilevante*. Tuttavia la Commissione Europea ha sottolineato che la proposta di modifica dei prezzi del servizio WLR incide sulla coerenza tra i prezzi dei servizi ULL, WBA e WLR nella seconda metà del 2012, poiché lo spazio economico tra il prodotto WLR, ora orientato ai costi, ed i prodotti ULL e WBA (che restano soggetti alla vecchia regolamentazione) rischia di cambiare. La Commissione Europea ha pertanto invitato l'Autorità a valutare la coerenza tra i prezzi WLR, ULL e WBA (compreso il *naked WBA*) e di rivederli, di conseguenza, al più tardi nell'ambito della prossima analisi dei corrispondenti mercati rilevanti, nella misura in cui l'obbligo di controllo del prezzo sia ancora considerato appropriato e giustificato. *In proposito la Commissione Europea rammenta all'Autorità che un metodo orientato ai costi, applicato coerentemente ai prodotti nelle varie stratificazioni della rete, serve già di per sé a proteggere il giusto spazio economico tra i diversi prodotti di accesso*;

CONSIDERATO, tuttavia, che una analisi complessiva delle condizioni competitive nei mercati ULL, WLR e *bitstream* (incluso il *bitstream naked*) sarà condotta nell'ambito del 3° ciclo di analisi dei mercati n. 1, 4 e 5, che l'Autorità ha avviato a settembre 2012 (con delibera n. 390/12/CONS) e che potrà essere conclusa nel secondo trimestre 2013;

RITENUTO pertanto, alla luce delle citate istanze degli operatori, dell'invito della Commissione Europea oltre che della recente riscontrata scarsa (se non nulla) crescita del mercato *bitstream naked*, opportuno svolgere quanto prima (anticipando le predette tempistiche) una valutazione del canone del *bitstream naked* (e, per coerenza, del canone del *bitstream* asimmetrico condiviso e del canone del *bitstream* simmetrico),

in linea con i costi sottostanti e tale da garantire, sin dall'inizio del 2013, la coerenza tra i prezzi dei servizi di accesso *wholesale* su rete in rame (*ULL*, *WLR* e *bitstream*) ed, altresì, assicurare condizioni di certezza e prevedibilità dei costi al mercato;

RITENUTO, tra l'altro, non procrastinabile l'avvio di un procedimento istruttorio di rivalutazione (nel suo complesso) dei servizi *bitstream* per l'anno 2013, anche per le seguenti ragioni:

- a. i costi della banda *ethernet* 2013 (nonché dei contributi *una tantum*, ad es. delle VLAN, e dei canoni e contributi dei *kit* di consegna *ethernet*) si applicano anche all'offerta *bitstream* NGAN 2013;
- b. l'approvazione in tempi rapidi dell'offerta *bitstream* NGAN è da considerarsi, nel suo complesso, di importanza strategica per il mercato;
- c. l'approvazione del *bitstream* NGAN 2013 sulla base dei costi può costituire un *input* essenziale (valori iniziali) per la definizione del relativo modello di costo BU-LRIC (e di eventuali meccanismi di *network cap*) di cui alla delibera n. 1/12/CONS;
- d. parimenti, l'approvazione del *bitstream* 2013 su rame sulla base dei costi può fornire i necessari *input* ad un eventuale modello di costo BU-LRIC (e di eventuali meccanismi di *network cap*) che verrà sviluppato nel corso della nuova analisi di mercato. Nello specifico, come da prassi, i prezzi *bitstream* su rame al costo 2013 potranno essere utilizzati, per alcuni servizi, come valori di partenza di eventuali meccanismi di *network cap*;
- e. infine l'Autorità ritiene opportuno, anche alla luce delle sollecitazioni ricevute dagli operatori, fornire sin da subito condizioni di massima prevedibilità, per il mercato, sui costi di accesso ai servizi *bitstream*.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4 della delibera n. 731/09/CONS (*Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso a banda larga all'ingrosso*), Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di fornire i servizi di accesso *bitstream*, anche in modalità *naked*, su rete in rame e in fibra ottica ed i relativi servizi accessori;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 731/09/CONS (*Obblighi di controllo dei prezzi*), Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti ai mercati 4 e 5, per i servizi WLR e per le relative prestazioni accessorie;

RITENUTO quindi, in base ai vigenti obblighi di fornitura e controllo dei prezzi previsti dalla delibera n. 731/09/CONS, sopra richiamati, che la rivalutazione delle condizioni economiche dei servizi *bitstream* 2013 (canoni e contributi *una tantum*)

nonché delle condizioni tecniche di fornitura dei servizi *bitstream*, possa essere svolta nell'ambito del suddetto quadro regolamentare;

CONSIDERATO, inoltre, che la delibera n. 476/12/CONS ha definito alcune misure transitorie circa le condizioni economiche, per l'anno 2013, dei servizi sottoposti (per il triennio 2010-2012) al regime di *network cap*, quali l'applicazione, in via transitoria, delle corrispondenti condizioni economiche approvate dall'Autorità per l'anno 2012. La stessa delibera (all'art. 1, comma 2) prevede che “*le condizioni economiche per l'anno 2013 dei citati servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame (tra cui il bitstream ed il WLR), che saranno definite nell'ambito dell'analisi di mercato avviata con delibera n. 390/12/CONS, hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2013*”;

RITENUTO tuttavia opportuno, alla luce dei nuovi elementi nel frattempo intervenuti e per le ragioni precedentemente evidenziate (situazione del mercato, necessità di accelerare i tempi di approvazione delle offerte di riferimento al fine di fornire condizioni di certezza regolamentare sui costi dei servizi *wholesale*, invito della Commissione Europea a rendere quanto prima coerenti con i costi gli spazi economici tra ULL, WLR e *bitstream*, stretta inter-relazione tra i prezzi *bitstream* 2013 su rete in rame ed i prezzi *bitstream* NGAN 2013, necessità di definire i valori di partenza orientati al costo di eventuali futuri meccanismi di *network cap*), che il percorso di approvazione delle condizioni economiche 2013 (canoni e contributi), indicato al comma 2, dell'art. 1, della delibera n. 476/12/CONS (succitato), venga efficientemente ed efficacemente attuato definendo sin da subito le condizioni economiche 2013 dei servizi intermedi sulla base dei costi sottostanti. I prezzi approvati nell'ambito dei pertinenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento per l'anno 2013 avranno decorrenza dal 1° gennaio 2013. Per i servizi che verranno eventualmente sottoposti, in seguito all'analisi dei mercati di cui alla delibera n. 390/12/CONS, a *network cap*, tali prezzi potranno essere utilizzati come valori iniziali. Per i servizi per i quali verrà confermato l'orientamento al costo, i prezzi definiti nell'ambito dei pertinenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2013 potranno rimanere vigenti per tutto il 2013;

RILEVATO, altresì, che tale su indicato approccio si pone in coerenza con quanto disposto dall'Autorità con delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS;

RITENUTO opportuno consentire, ai sensi dell'art. 11 del Codice, alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni, oltre che sull'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 per i servizi *bitstream* su rete in rame, anche sugli orientamenti dell'Autorità resi noti attraverso lo schema di provvedimento di cui all'allegato B alla presente delibera, in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani;

DELIBERA

Articolo 1 (Avvio della consultazione pubblica)

1. E' indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento concernente l'approvazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 per i servizi *bitstream* su rete in rame, pubblicata in data 31 ottobre 2012.
2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Il procedimento in oggetto si conclude entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.
4. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria